



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 33

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>MICHELOZZI</u>	<u>MASSIMO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>FERONE</u>	<u>RINIERI</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>ROSSINI</u>	<u>MARIO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 424/2019
depositato il 11/01/2019

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0972018/
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA

ALTRI TRIBUTI 20

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0972018/
contro:
CONSORZIO STRADALE LIDO DEI PINI LUPETTA
VIA DEI CIPRESSI 1 00040 ARDEA

ALTRI TRIBUTI 20

difeso da:
CAMMARANO GAETANO
VIA G. NICOTERA 29 00195 ROMA

e da
DE MARCO FABIO
VIA G. NICOTERA 29 00195 ROMA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
CANNATELLI PIETRO PASQUALE
VIA DELLA CONCILIAZIONE 44 00193 ROMA RM

SEZIONE

N° 33

REG.GENERALE

N° 424/2019

UDIENZA DEL

13/11/2019 ore 11:00

N°

15162/19

PRONUNCIATA IL:

13/11/19

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18/11/19

Il Segretario

R.G.R. N. 424.2019

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di ROMA

SEZIONE N.33

Ritenuto in FATTO e considerato in DIRITTO

Con il presente ricorso

impugna la cartella di pagamento n. 097 2018

emessa dall' Agenzia delle entrate-Riscossione su incarico del Consorzio stradale "Lido dei Pini Lupetta" dell'importo di € 598,75 quale "quota consortile anno 2017". La ricorrente eccepisce: a) illegittimità della notifica perché eseguita con modalità difformi da quelle previste dalla legge; b) vizio di formazione dei ruoli rispetto alle previsioni di cui all'art. 7 del D.Lgt 1446/18 che regola i consorzi stradali; c) difetto di legittimazione del consorzio ad emettere ruoli; d) mancata notifica dell'atto presupposto alla cartella. Per dette ragioni chiede l'annullamento della cartella in accoglimento del ricorso.

Si è costituito il consorzio e non risulta costituita, invece, l' Agenzia delle entrate-Riscossione.

La resistente chiede preliminarmente la riunione del presente giudizio con altri giudizi pendenti davanti alla CTP di Roma prodotti da altri 31 soci del consorzio che lamentano gli stessi vizi di legittimità delle relative pretese.

Nel merito la resistente contesta l'eccezione di irrivalenza della notifica invocando il principio per cui qualora il procedimento seguito per portare a conoscenza del destinatario un determinato atto abbia prodotto tale effetto di conoscenza, ogni presunto vizio viene sanato. Sul secondo motivo di eccezione che riguarda la speciale procedura di esazione dei contributi dovuti dagli utenti dei consorzi, la stessa è infondata in quanto la ricorrente confonde il piano di riparto che sarebbe una sorta di tabella millesimale, con la formazione del documento di esazione e cioè della cartella. Piano di riparto legittimamente formato ed approvato dal consiglio comunale di Pomezia nel 1955. Così come per quel che concerne l'aspetto relativo alla esecutività dei ruoli prevista come attribuzione del Prefetto in mancanza della quale i ruoli sarebbero illegittimi è del tutto infondata attesa la non permanenza di tali attribuzioni in capo al Prefetto.

Il ricorso è infondato.

La questione da dirimere ai fini della definizione del presente giudizio riguarda la legittimità procedura di formalizzazione dei ruoli e la loro esecutività. In proposito la ricorrente eccepisce la permanente vigenza della normativa di cui all'art. 7 del D.Lgt 1446/ 1918 e cioè quella che contempla l'attribuzione al Prefetto di tale compito, attribuzione che da quanto è dato ricostruire dagli atti al fascicolo e che non risulta contestata, viene messa in dubbio dallo stesso organo prefettizio. Non solo. Ma, stando sempre alle risultanze degli atti, anche i tentativi di verificare la competenza ora vigente, operati interessando il Ministero dell'interno sembra non abbia avuto l'esito auspicato. In sostanza la questione va risolta allo stato degli atti e della normativa vigente adeguata, però, alle indiscutibili evoluzioni della normativa che qui interessa in termini di principi generali, mancando il riferimento ad una disciplina specifica. In tal senso è condivisibile la posizione della resistente che in mancanza di altri riferimenti certi ritiene che un criterio sostanzialmente legittimo lo si possa ricavare dal disposto dell'art. 7, 1 cpv. del ricordato decreto lgt del 1918 e cioè che " i contributi degli utenti si esigono nei modi e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette...". Tale rinvio permanente alla disciplina della riscossione delle imposte e, dunque, alla disciplina contenuta nel DPR 602/1973 rende legittimo il "modus procedendi" del consorzio. Infatti, risulta legittima e giuridicamente controllabile la quantificazione dei contributi in base al criterio del piano di riparto e risulta perfettamente legittimo l'affidamento della riscossione all' Agenzia delle entrate-Riscossione. A fronte di tali considerazioni sono prive di pregio le eccezioni argomentate con il ricorso in esame.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio in favore della resistente che liquida in complessivi € 1.000,00.

Così deciso in Roma, nell'udienza del 13 novembre 2019.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

